

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1643

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

**e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative  
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(CIRINO POMICINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1989**

**Norme in materia di borse di studio universitarie**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone la riforma della disciplina delle borse di studio universitarie trasferendo alle università le competenze del Ministero della pubblica istruzione.

Tale scelta è coerente con il processo ispiratore di alcuni interventi legislativi, già all'esame del Parlamento, che mirano a riaffermare compiutamente il dettato dell'articolo 33 della Costituzione con il pieno riconoscimento dell'autonomia universitaria; riconoscimento intorno al quale si è manifestato il più ampio consenso del mondo politico e di quello accademico.

Tra questi va segnalata la proposta di una nuova normativa sul dottorato di ricerca che, pur lasciando alla competenza dell'Amministrazione centrale la fase indispensabile di programmazione dei corsi, realizza una ottimale razionalizzazione del funzionamento e della gestione degli stessi a livello di singoli atenei.

Il presente provvedimento si muove in tale ottica, perseguendo il raggiungimento di una disciplina unitaria, in un quadro organico di riferimento, dell'intera materia delle borse di studio universitarie per i vari corsi di studio dopo la laurea. In tale contesto, viene introdotta una novità di rilievo, qual è quella della previsione di borse di studio biennali da attribuire ai dottori di ricerca.

Ma, oltre che corrispondere ad una scelta prioritaria in tale ottica autonomistica, il disegno di legge, rimettendo alle università la determinazione del numero e dell'ammontare delle borse e la relativa modalità di erogazione per ciascuna tipologia di intervento, in base ai fondi disponibili in bilancio, pone rimedio a quelle disfunzioni e a quei ritardi che necessariamente si accumulano nell'attuale procedura centralizzata, di per se stessa lenta e farraginoso, che rimette l'individuazione dei destinatari all'esito di concorsi su base nazionale.

Tuttavia, in assenza della legge generale che dia compiuta attuazione ai principi di autonomia delle università, nell'attuale fase transitoria di passaggio, non essendo ancora mutato il sistema di erogazione di contributi alle università da parte dello Stato, che attualmente sono finalizzati, necessariamente viene rimessa al Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, la ripartizione fra le università dell'attuale stanziamento di bilancio destinato alle borse di studio, una volta determinata la quota da riservare alle borse per il dottorato di ricerca. Infatti, il presente disegno di legge non modifica l'attuale normativa sul dottorato di ricerca, in quanto rinvia alla nuova disciplina contenuta nel provvedimento legislativo già all'esame del Parlamento.

La portata delle innovazioni che si intendono introdurre risulta evidente dal raffronto con la normativa vigente.

Le borse per gli ammessi alle scuole di specializzazione sono conferite mediante concorso nazionale per esami e titoli, cui possono partecipare laureati di cittadinanza italiana in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 8 milioni (il limite, come l'ammontare minimo delle borse, è rivalutabile ogni due anni con decreto dello stesso Ministro della pubblica istruzione).

Le commissioni giudicatrici, una per ciascun tipo di scuola di specializzazione, sono composte da tre professori di ruolo, estratti a sorte su rose designate in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

Sul sistema del concorso nazionale si appuntano, come è comprensibile, le critiche maggiori, per la lunghezza dei tempi necessari al suo espletamento e per la discordanza che inevitabilmente viene a crearsi tra la graduatoria che ne risulta e le graduatorie dei concorsi di ammissione alle scuole, che hanno invece carattere locale.

Le borse di studio per attività di perfezionamento all'estero sono pure attribuite sulla base di un concorso a carattere nazionale, cui è ammesso solo chi possa documentare un impegno formale di attività di perfezionamento o l'ammissione a frequentare attività di specializzazione o perfezionamento all'estero (articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

È previsto poi dall'attuale normativa che le università istituiscano borse di studio con fondi a carico del proprio bilancio, da conferirsi, con modalità stabilite con decreto rettorale, a studenti che non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste dalla legge.

Da ciò nasce l'esigenza di razionalizzazione, con un apposito intervento legislativo, della materia delle borse di studio universitarie.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, già con l'articolo 1 è dichiarata la principale novità del trasferimento della competenza in materia di borse di studio. La circostanza che le università stesse provvedano a conferire direttamente le borse di studio sottolinea la scelta in favore dell'autonomia.

Alle borse di studio da concedersi per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per i corsi di perfezionamento all'estero si aggiungono quelle da destinare ad attività di ricerca post-dottorato.

L'articolo 2 detta le disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, che avviene sulla base delle graduatorie di merito formate in sede di esame di ammissione.

L'articolo 3 rinvia alla nuova disciplina sul dottorato di ricerca già all'esame del Parlamento.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, le borse di studio per le attività di ricerca post-dottorato e per il perfezionamento all'estero. In particolare, prevedono il conferimento per aree disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale, determinate dal senato accademico. Le relative modalità sono rimesse ad un

decreto rettorale e viene fissato il principio che le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori universitari e presiedute da un professore ordinario.

Le borse per le attività di ricerca post-dottorato sono biennali e non rinnovabili e i borsisti possono partecipare ai progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'articolo 6 fissa le disposizioni comuni alle varie borse di studio. In particolare, stabilisce la non cumulabilità delle borse di studio conferite dall'università tra di loro e con altre borse di studio, tranne che con quelle concesse da istituzioni straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e ricerca intrapresa dai borsisti; determina i diritti e gli obblighi dei borsisti; estende, per evidenti motivi di equità e di analogia, ai dipendenti pubblici destinatari di borse di studio la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario senza assegni, già prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della stessa legge; prevede, infine, la determinazione della misura minima delle borse e dei limiti di reddito per poterne usufruire.

L'articolo 7 modifica la procedura per la ripartizione dei fondi statali e per la loro assegnazione alle singole sedi universitarie, in attesa della legge che dovrà dare attuazione ai principi di autonomia delle università. Venuta meno la possibilità per l'Amministrazione centrale di ripartire le borse tra le singole scuole di specializzazione e per il perfezionamento all'estero, una volta accantonata la quota da riservare alle borse per il dottorato di ricerca in base all'attuale normativa, la ripartizione dello stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione avviene fra le singole università, sulla base di un motivato parere del Consiglio universitario nazionale, ad ulteriore valorizzazione dei principi di autonomia del sistema universitario. È compito, infatti, del consiglio di amministrazione la conseguente suddivisione in distinti capitoli

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei fondi disponibili nel bilancio dell'ateneo e del senato accademico la determinazione del numero e dell'ammontare delle borse di studio. Le università devono comunque destinare una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi utilizzati per le borse di studio per le attività di perfezionamento all'estero.

L'articolo 8, infine, contiene le norme abrogative.

Poichè il disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese, non si fa luogo alla relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Borse di studio universitarie)*

1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

## Art. 2.

*(Borse di studio per la frequenza  
dei corsi di perfezionamento  
e delle scuole di specializzazione)*

1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

## Art. 3.

*(Borse di studio  
per i corsi di dottorato di ricerca)*

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

## Art. 4.

*(Borse di studio per attività di ricerca  
post-dottorato)*

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca, di età non superiore ai trentacinque anni, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per aree disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale, determinate dal senato accademico tenuto conto dei corsi di dottorato di ricerca conclusi.

2. Le modalità di conferimento delle borse sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del Senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario.

4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale e non sono rinnovabili.

## Art. 5.

*(Borse di studio  
per il perfezionamento all'estero)*

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.

2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di età non superiore ai ventinove anni che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere di livello universitario,

con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso e per l'attribuzione delle borse sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario.

#### Art. 6.

##### *(Norme comuni)*

1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse e i limiti di reddito personale complessivo per poterne usufruire.

4. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.

5. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

6. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

## Art. 7.

*(Finanziamento delle borse)*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.

4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.

5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.

6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## Art. 8.

*(Norma abrogativa)*

1. Sono abrogati gli articoli da 75 a 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.